

STATUTO VIAREGGIO PATRIMONIO SRL

Indice

STATUTO VIAREGGIO PATRIMONIO SRL	1
TITOLO I	3
ART. 1	3
<i>Costituzione</i>	3
ART. 2	3
<i>Sede</i>	3
ART. 3	3
<i>Public Governance</i>	3
ART. 4	3
<i>Oggetto sociale</i>	3
ART. 5	5
<i>Durata</i>	5
TITOLO II	5
ART. 6	5
<i>Capitale sociale</i>	5
TITOLO III	6
ARTICOLO 7	6
<i>Organi della Società</i>	6
ARTICOLO 8	6
<i>Assemblea</i>	6
ART. 9	6
<i>Convocazione dell'assemblea</i>	6
ARTICOLO 10	7
<i>Svolgimento dell'assemblea</i>	7
ARTICOLO 11	7
<i>Deleghe</i>	7
ARTICOLO 12	7
<i>Verbale dell'assemblea</i>	7
ARTICOLO 13	8
<i>Organo Amministrativo</i>	8
ARTICOLO 14	8
<i>Durata della carica, revoca, cessazione</i>	8
ARTICOLO 15	8
<i>Consiglio di amministrazione</i>	8
ARTICOLO 16	9
<i>Adunanze del consiglio di amministrazione</i>	9
ARTICOLO 17	9
<i>Poteri e obblighi dell'organo amministrativo</i>	9
ARTICOLO 18	10
<i>Rappresentanza</i>	10
ARTICOLO 19	10
<i>Compensi degli amministratori</i>	10
ARTICOLO 20	10
<i>Organo di controllo</i>	10
ARTICOLO 21	10

<i>Composizione e durata</i>	10
ARTICOLO 22	11
<i>Cause di ineleggibilità e di decadenza</i>	11
ARTICOLO 23	11
<i>Cessazione dalla carica</i>	11
ARTICOLO 24	11
<i>Competenze e doveri del collegio sindacale</i>	11
ARTICOLO 25	11
<i>Revisore unico</i>	11
TITOLO III	11
ARTICOLO 26	11
<i>Bilancio e utili</i>	11
TITOLO IV	12
ARTICOLO 27	12
<i>Scioglimento e liquidazione</i>	12
ARTICOLO 28	12
<i>Disposizioni applicabili</i>	12

TITOLO I**Art. 1***Costituzione*

1. E' costituita per trasformazione la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale Viareggio Patrimonio S.r.l..
2. La società trasformata deriva dalla scissione dell' Azienda Speciale Servizi Pubblici di Viareggio ASSP, dalla conseguente trasformazione in società di capitali e dalla successiva capitalizzazione ai sensi dell'art. 113, comma 13 del del D. Lgs. 267 del 2000 (di seguito T.U.E.L.).
3. La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del T.U.E.L. nell'interesse del Socio Unico che detiene interamente il capitale sociale. Tali modalità sono stabilite da specifico regolamento approvato dal Comune di Viareggio.
4. La Società è altresì costituita dall'ente locale per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente costituente.

Art. 2*Sede*

1. La società ha sede nel comune di Viareggio.
2. Il domicilio del socio per quanto riguarda i suoi rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3*Public Governance*

1. Viareggio Patrimonio S.r.l. è una società patrimoniale che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nell' art. 6 del presente statuto.
3. La società realizza in via esclusiva la propria attività con il socio unico titolare del capitale sociale, svolgendo servizi e attività strumentali al Comune di Viareggio.
4. Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio unico attraverso la consultazione della società sulla gestione del patrimonio conferito e l'organizzazione e/o l'acquisito dei servizi pubblici affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, con audizione del Presidente , degli amministratori delegati e del direttore generale , ove nominati, da disporsi con frequenze e modalità di cui all' art. 17.
5. Il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio unico in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui all' art. 9, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Viareggio.
6. Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Viareggio, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società .

Art. 4*Oggetto sociale*

1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Viareggio, di cui la società è stata dotata inizialmente e di quant'altro venisse successivamente conferito e/o trasferito dal Comune stesso e delle ulteriori successive acquisizioni che venissero effettuate su indicazioni del Comune, anche mediante mezzi propri, nonché la gestione dei servizi pubblici locali ed attività

complementari e l'organizzazione, la progettazione e la costruzione di opere connesse, secondo quanto di seguito riportato.

2. In particolare la società può svolgere le attività di:

- acquisto, realizzazione e gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, dell'azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione e progettazione;
- costruzione, manutenzione e gestione della rete di servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e dei semafori;
- amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n°1;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione di aree esterne e grandi aree coperte attività di engineering, di progettazione e supporto alla pianificazione di interventi nel settore gas e idrico, anche utilizzando nuove tecnologie;
- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, compresa la gestione e manutenzione della pubblica viabilità, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;
- attività di officina per le riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;
- la gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità agli stessi;
- ogni attività connessa alla distribuzione gas nonché qualsiasi attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture energetiche, sviluppo di reti ed impianti di distribuzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete, modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione, informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;
- controllo degli impianti interni – igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;
- produzione, trasporto, manipolazione del gas e di altri vettori primari e secondari dell'energia;
- sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica, oltre alla gestione dei rapporti con i fornitori di energia elettrica;
- interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla sicurezza della circolazione in generale;
- raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi;
- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, potabilizzazione, distribuzione e trattamento dell'acqua per qualsiasi uso ed esercizio delle fognature;
- gestione del verde pubblico, dei parchi e giardini cittadini;
- riscossione e gestione delle entrate del Comune di Viareggio e di altri enti pubblici locali e/o di soggetti privati; con riferimento a tale attività la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate. Tali attività, esercitate in relazione alle entrate degli enti pubblici locali, riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni o di parti degli stessi anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie in materia di suolo pubblico, di pubblicità, di pubbliche affissioni ect.;
- servizio di pubbliche affissioni;
- progettazione, realizzazione, sviluppo, aggiornamento e gestione di sistemi informativi territoriali e relativi siti web;
- sviluppo di software e pacchetti applicativi ai fini del S.I.T.;

- commercializzazione di carte geografiche, archivi informatici georeferenziati e indagini geografiche ;
 - progettazione, coordinamento, gestione e realizzazione di rilevazioni sul territorio ;
 - consulenza in materia di sistemi informativi territoriali.
3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Viareggio, in riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti.
 4. Può inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente gli enti locali proprietari nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.
 5. La società può altresì:
 - svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale di competenza comunale che il Comune intenda affidare con apposita convenzione, previa variazione del presente Statuto in Consiglio Comunale;
 - provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.
 6. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
 7. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
 8. La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 comma 3 del presente statuto.
 9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie in conformità al regolamento comunale relativo alle modalità di indirizzo e di controllo da parte del Comune di Viareggio sulla propria società patrimoniale.

Art. 5*Durata*

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.
3. In caso di scioglimento della società alla scadenza o anticipatamente, si provvederà alla messa in liquidazione della società e, fatta la liquidazione, i beni residui conferiti ed i servizi affidati alla società, compreso il personale funzionale agli stessi, ai sensi del presente statuto o di future variazioni, passeranno al Comune di Viareggio.

TITOLO II

Art. 6*Capitale sociale*

1. Il capitale sociale è di Euro 35.100.000,00 (trentacinquemilionicentomila e centesimi zero).
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con delibera del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.
3. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.
4. essendo alla società conferiti e/o trasferiti beni patrimoniali anche inalienabili, il socio unico Comune di Viareggio è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal socio unico Comune di Viareggio.

5. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di enti pubblici. Inoltre può acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale che contributi in conto esercizio, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
6. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dal socio unico nel rispetto delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 42 del T.U.E.L.

TITOLO III

Articolo 7

Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - Assemblea;
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

Articolo 8

Assemblea

1. L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione. Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni agli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L.
2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio unico Comune di Viareggio:
 - a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
 - b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
 - c) l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
 - d) la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
 - e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
 - f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
 - g) la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
 - h) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - i) la trasformazione;
 - j) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
 - k) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
 - l) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
 - m) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società.
3. Il coinvolgimento di ogni organo competente di cui al precedente comma 1 avviene secondo le modalità opportunamente fissate in atti di indirizzo, deliberazioni e regolamenti del Comune di Viareggio e ai sensi di quanto stabilito nei successivi artt. 9, 17 e 18.

Art. 9

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nella Regione Toscana o in Regioni ad essa limitrofe, dal Consiglio di Amministrazione

mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

2. La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Informativa della convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi al Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo quanto previsto all'art. 27.
4. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno:
 - entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo, ai sensi del successivo art. 17 ;
 - entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, per la presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Annuale di Sviluppo della Società.

Articolo 10

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.
2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Deleghe

1. Il socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
2. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori dell'ente locale socio unico.

Articolo 12

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13*Organo Amministrativo*

1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori.
2. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 14*Durata della carica, revoca, cessazione, incompatibilità*

1. Gli amministratori restano in carica cinque anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso. In ogni caso il primo consiglio di amministrazione che verrà nominato dopo la trasformazione durerà in carica due anni.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
4. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio :
 - a) i dipendenti del Comune di Viareggio ;
 - b) gli amministratori delle società partecipate dal Comune di Viareggio cui siano stati conferiti poteri delegati;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da queste partecipate o al Comune di Viareggio da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza.La nomina è valida se, prima dell'accettazione della carica, vengono meno le cause di incompatibilità sopra riportate.

Articolo 15*Consiglio di amministrazione*

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea.
2. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto nei casi consentiti dalla legge.
3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato.
5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
6. Al consiglio di amministrazione devono essere invitati i membri della giunta comunale e il Direttore Generale del Comune di Viareggio, i quali possono partecipare senza diritto di voto.
7. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
8. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.
9. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al socio, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16*Adunanze del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.
2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
3. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma, trasmessa via fax, per posta elettronica o altre forme digitali-elettronico-informatiche; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o posta elettronica. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai sindaci, ai membri della Giunta Comunale, al Direttore Generale del Comune di Viareggio nonché al Presidente della Commissione Consiliare di Vigilanza.
4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17*Poteri e obblighi dell'organo amministrativo*

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.
2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.
3. Il Consiglio ha altresì, la facoltà di nominare e/o revocare il mandato del direttore generale, che ha la responsabilità operativa gestionale della società, e che può essere istitutore o procuratore ad negotia e che sarà assunto ai sensi di legge, e di affidare il mandato a consulenti, a procuratori, a institori, per categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
4. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
5. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
6. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione è l'Assemblea.
7. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del Comune di Viareggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
 - entro la fine del mese di novembre di ciascun anno trasmetterà al Sindaco la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo con allegata la relazione che illustra i risultati e gli scostamenti della gestione dell'esercizio in corso rispetto al Piano Operativo. Il Piano Operativo si compone del conto economico aggregato aziendale, del budget della gestione caratteristica, della proposta di investimenti o altri interventi sul patrimonio gestito, del prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia, del prospetto riepilogativo variazioni personale dipendente. Il conto economico dovrà, altresì, esplicitare i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni, gli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, sponsorizzazioni), gli ammortamenti, gli interessi ed oneri finanziari. Tali documenti saranno illustrati dal Presidente della società o da suo altro rappresentante all'uopo delegato;

- entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della società invierà all'Amministrazione Comunale una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi ai primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano Operativo;
- entro la fine del mese di agosto, tale relazione, eventualmente recependo i correttivi indicati dall'Amministrazione comunale, è presentata in Assemblea, come previsto nel precedente art. 9;
- con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione renderà alla Giunta Comunale sull'andamento della società.

Articolo 18*Rappresentanza*

1. In caso di nomina da parte dell'Assemblea, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
2. La rappresentanza della società spetta agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ove nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina da parte dell'Assemblea.

Articolo 19*Compensi degli amministratori*

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio.

Articolo 20*Organo di controllo*

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 21*Composizione e durata*

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
3. Nei casi di nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina di revisore dell'ente locale .
4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
6. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.
7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 22*Cause di ineleggibilità e di decadenza*

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 23*Cessazione dalla carica*

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24*Competenze e doveri del collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c.. Le funzioni di controllo contabile sono attribuite ad una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 25*Revisore unico*

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

Articolo 26*Bilancio e utili*

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO IV

Articolo 27*Scioglimento e liquidazione*

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
 - per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
 - per deliberazione dell'assemblea;
 - per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge
3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri del/i liquidatore/i.

Articolo 28*Disposizioni applicabili*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.